

IL MEDICO SOSTITUTO DEL MEDICO DI FAMIGLIA

Il medico titolare di scelte che si trovi nell'impossibilità di prestare la propria opera, fermo restando l'obbligo di farsi sostituire fin dall'inizio, deve comunicare alla competente Azienda entro il quarto giorno dall'inizio della sostituzione, il nominativo del collega che lo sostituisce, quando la sostituzione si protragga per più di tre giorni consecutivi.

Il sostituto deve dichiarare di non trovarsi in situazione di incompatibilità prevista dall'[articolo 17](#), salvi diversi accordi regionali che stabiliscono anche il limite delle scelte che possono essere poste a carico del medico sostituto.

I medici disponibili a sostituzioni di medici di famiglia possono manifestare la loro disponibilità tramite appositi elenchi presenti sul [sito](#) all'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, oppure presso l'ASL di appartenenza.

Nel caso specifico di Varese, si affersce al Dipartimento Cure Primarie e Continuità Assistenziale presso l'ASL di via O. Rossi.

Il medico di famiglia riveste un'importanza fondamentale, in quanto è la prima interfaccia del sistema sanitario nazionale a cui il paziente si rivolge quando ha un problema, è chiaro dunque che prerequisito fondamentale per poter svolgere un adeguato incarico di sostituzione del medico di famiglia sia la valida preparazione teorico-pratica, oltre che il giusto grado di empatia verso le persone che ci si trova di fronte.

Le attività ambulatoriali ricalcano lo stesso orario tradizionale del medico sostituito. Secondo l'Accordo Collettivo Nazionale, la visita domiciliare, giustificata dalla non trasferibilità del paziente malato, va richiesta entro le h 10 del mattino per il giorno stesso, successivamente a questo orario il medico stabilisce a propria discrezione se eseguirla nel giorno stesso della richiesta o entro le h 12 dell'indomani. In caso di chiamata urgente, questa, se recepita, deve essere soddisfatta entro il più breve tempo possibile, e in base alla valutazione del medico che la riceve. Nella giornata di sabato il medico non è tenuto (tranne che per accordi aziendali con le forme associative) a svolgere attività ambulatoriale, a esclusione delle visite domiciliari richieste il giorno precedente e non ancora svolte. Nei giorni prefestivi, l'assistenza sanitaria primaria è svolta dai servizi di continuità assistenziale territoriale (ex Guardia Medica), vale l'obbligo di effettuare attività ambulatoriale solo per quei medici che la svolgono ordinariamente al mattino in quello specifico giorno.

La normale attività quotidiana del medico di medicina generale, e dunque del medico che lo sostituisce, sono definiti dall'[art. 13 bis](#) dell'Accordo Collettivo Nazionale per la MMG

Per quanto concerne l'Assistenza Domiciliare Integrata e Programmata: questo servizio prevede l'opera coordinata di operatori sanitari e sociali allo scopo di fornire al paziente più fragile e bisognoso tutte le azioni di cui ha bisogno, direttamente al domicilio. In particolare, nell'ADI vengono programmate assistenza infermieristica, visite periodiche del medico di famiglia, o del suo sostituto, trattamenti fisioterapici, consulenze specialistiche, e viene attivata la prescrizione di ausili o presidi specifici, il trasporto del malato in caso di esami di laboratorio, visite specialistiche o ricoveri, ecc. L'ADP è riservata a quei pazienti che non sono in grado di raggiungere autonomamente l'ambulatorio del medico, perché affetti da grave disabilità motoria o rilevanti patologie e prevede visite domiciliari a cadenza fissa, (settimanali, quindicinali o mensili). Il medico sostituto può prestare la propria opera assistenziale anche a cittadini che si trovino occasionalmente al di fuori del proprio comune di residenza; in tal caso si richiede un compenso di 15 euro per la visita ambulatoriale, e 25 euro per quella domiciliare.

Il medico sostituto può trovarsi a gestire la richiesta di presidi ed ausili per i pazienti affetti da patologie croniche o invalidanti già riconosciuti invalidi civili o in attesa di riconoscimento. Altra possibile richiesta è quella del piano annuale di prescrizione di presidi (aghi per iniettore a penna, strisce reattive, siringhe per insulina) a favore di pazienti diabetici in possesso di esenzione per patologia. Il medico di famiglia gestisce

anche la richiesta di ausili e presidi per l'assistenza al domicilio di pazienti allettati; in tutti gli altri casi, il paziente va indirizzato ad un apposito specialista.

Il medico sostituto si occupa anche di rilasciare all'assistito anche tutte le **certificazioni** medico legali previste dalla legge, incluse la certificazione di malattia per i lavoratori, avendo cura di rilevare direttamente lo stato clinico del paziente.

(Art. 24 CD 2014 Certificazione Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati) .

decreto legislativo di riforma della Pubblica Amministrazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31.10.2009.

Art. 55-quinquies - (False attestazioni o certificazioni)- 1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto. 2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione. 3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.

Per quanto riguarda il certificato di malattia, il medico, deve trasmettere con modalità telematica il certificato attestante la malattia del lavoratore e i giorni di prognosi, utilizzando un apposito programma informatico gestito dall'INPS; per ogni certificato inviato viene generato un numero di protocollo che il medico è tenuto a fornire al lavoratore, il quale a sua volta lo trasmette al proprio datore di lavoro. Il certificato di malattia così prodotto è obbligatorio per tutti i lavoratori, pubblici e privati, a esclusione di dipendenti del settore pubblico disciplinati da norme interne, come forze armate, polizia, vigili del fuoco, ecc. ...)

Il certificato per il riconoscimento dello stato di invalidità è rilasciato dai medici "certificatori", ossia medici che abbiano ottenuto apposito codice identificativo da parte dell'INPS (anche il medico sostituto può presentare richiesta di autorizzazione all'INPS), e attesta le patologie di cui è affetto il soggetto.

Altri possibili certificati che potrebbero essere richiesti al medico sostituto sono:

- certificato per [attività sportiva](#) non agonistica
- certificato anamnestico per la patente, che è richiesto, secondo le ultime normative, solo in caso di prima richiesta di rilascio della patente automobilistica, o in caso di ritiro della stessa (per il rinnovo decennale della patente, non è richiesto il certificato anamnestico);
- certificato per il rilascio/ rinnovo del porto d'armi;
- certificato per il rilascio del contrassegno per portatori di handicap

Per quanto concerne il trattamento economico , si rimanda a quanto previsto dall'[art. 37](#) e [allegato sub lettera C](#) dell'Accordo Collettivo Nazionale per la MMG .